



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 8 del 31/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TRIBUTO TARI ANNO 2023.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addi trentuno del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Motolese con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
RUSCONI ANTONIO	SI	CIPOLLA ANDREA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	FRUSCA SARA	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	17

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2023

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 8 all'ordine del giorno sono 17.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno precisando che cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro, il quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

***Preso atto** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*

***Atteso** che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);*

***Visto** che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*

***Richiamato** l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e ss. mm. e ii, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

***Visto** l'articolo 151 del D.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*

***Considerato** che la Legge 29.12.2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 30.4.2023;*

***Richiamato**, l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 il quale ha disposto che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]".*

***Viste** le seguenti disposizioni, contenute nell'Allegato A della deliberazione Arera n. 363 del 3.8.2021, le quali prevedono che, a decorrere dal periodo regolatorio 2022-2025, il Piano Finanziario ha valenza pluriennale con aggiornamento biennale:*

4.7 “Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

28.4 “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Richiamati i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale del 26.4.2022:

Deliberazione n. 18 con la quale l’ente ha individuato il posizionamento nella matrice per la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, nello schema I - livello qualitativo minimo, che introduce a decorrere dal 1° gennaio 2023, una serie di obblighi legati al raggiungimento di standard qualitativi del servizio, che interessano sia il gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti sia il gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti. Tali obblighi incidono in buona parte anche sulla disciplina della tassa rifiuti, particolarmente laddove intervengono nel regolare la richiesta di attivazione del servizio (ossia la dichiarazione Tari), la trattazione dei reclami, delle richieste di riesame o di ricalcolo, l’invio degli avvisi di pagamento e la fissazione delle scadenze del tributo;

Deliberazione n. 19 con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, il quale espone per l’annualità 2023 un costo complessivo di €. 1.072.978,00;

Considerato che:

- il P.E.F. 2022-2025 in data 29.6.2022 è stato trasmesso all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l’approvazione definitiva di competenza (operazione registrata da ARERA con numero progressivo 2022-54214);
- non si sono verificate circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo, che possano richiedere una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;

Richiamato il Regolamento disciplinante la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.4.2014, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.9.2020;

Dato atto delle modifiche al Regolamento sopracitato, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30.6.2021 e quelle approvate nella presente seduta;

Dato atto che:

- il comma 683 dell’art.1 legge 27.12.2013, n.147, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 19 del 26.4.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario(PEF)2022-2025 diretto alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti, da cui scaturiscono le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per l’anno 2023;
- gli articoli 18 e 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI) prevedono che nella delibera che ne approva le tariffe siano determinati i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

Atteso, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

Dato atto che:

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza **NORD**, così come individuato da DPR. n. 158/1999, mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è stabilito di variare i coefficienti relativi alle prime tre classi di utenza domestica, sempre nel rispetto del DPR n. 158/1999 e di mantenere al minimo il coefficiente di legge per la quarta, la quinta e la sesta classe di utenza domestica;
- per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo all'interno del quale operare la scelta: sono stati adottati coefficienti per la parte fissa (Kc) ridotti al minimo per 14 categorie e per la parte variabile (Kd) ridotti al minimo per 22 categorie, mentre per le categorie oggetto di variazione i coefficienti, nella maggior parte dei casi, sono rimasti comunque discostati dal limite massimo previsto dalla norma;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Richiamato l'articolo 13, commi 15 e 15 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge n.214/2011, così come modificati dall'art.15 bis del D.L. 30.4.2019 n.34 convertito dalla legge 28.6.2019 n.58 secondo il quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, allo scopo di consentirne la pubblicazione entro il termine del successivo 28 ottobre, sul sito internet www.finanze.gov.it ;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 655 della legge n. 147/2013, secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2008 n. 31;

- *l'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;*

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025, diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2023 prevede:

- *che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, articolo 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 363/2021, previsto nella misura del 2,60%, ammonta a complessivi €. 1.072.978,00 incremento ripartito tra gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR2, risultante in €. 961.503,00 di competenza del gestore ed in €. 111.475,00 di competenza del Comune;*
- *che il PEF finale 2023 (€.1.072.978,00) risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di €. 566.733,00 relativi ai costi variabili ed €. 506.245,00 relativi ai costi fissi;*
- *che l'importo relativo ai costi fissi viene inoltre ridotto ai fini della determinazione del piano tariffario della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4 della DET n.2/DRIF/2021 ed ammontante ad € 4.607,70;*
- *che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, in attuazione dell'articolo 2 c. 17 della Legge n. 481/95 ammonta pertanto ad € 1.068.370,00;*

Dato atto che:

- *l'importo relativo ai costi fissi viene ulteriormente ridotto ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2023 di €. 28.000,00 coperti da contabilità generale ottenendo un totale finale pari ad €. 1.040.370,00 su cui determinare la TARI anno 2023;*
- *la ripartizione fra i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri precedentemente applicati, in base all'aggiornamento con le denunce Tari inserite in banca dati alla data del 28 febbraio 2023, è stata effettuata come segue:*
 - *60% a carico delle utenze domestiche;*
 - *40% a carico delle utenze non domestiche;*

Visto il prospetto allegato "A" dove sono elencate le tariffe e i coefficienti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Ritenuto indispensabile e opportuno procedere alla approvazione delle tariffe come da prospetto allegato;

Considerato che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l'emissione degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione;

Ritenuto di stabilire il versamento della Tari anno 2023 in due rate:

- *1^ rata in Acconto entro il 30.09.2023;*
- *2^ rata a Saldo entro il 30.12.2023;*

Atteso che:

- *il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, comma 7, del DLgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019, è fissato dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana,*
- *a far data dal 2021, l'addizionale provinciale è riversata direttamente a cura del Mef alle provincie, trattenendo la relativa quota, dai versamenti dei contribuenti;*

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1. **di** dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2. **di** approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2023, oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 3. **di** dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;*
- 4. **di** dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- 5. **di** stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2023:*
 - 1^ rata in Acconto 30.9.2023;*
 - 2^ rata in Saldo 30.12.2023;*
- 6. **di** prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;*
- 7. **di** inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sull'apposito sito, ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.211 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214;*
- 8. **di** trasmettere il presente atto ad ARERA, in conformità a quanto disposto dalla stessa all'art. 8 della deliberazione n. 443 del 31.10.2019;*

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Il dibattito consiliare ripreso in formato audiovideo (file MP4) costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Risorse umane:

- in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri comunali votanti, essendo 17 i presenti e n. 6 gli astenuti (Consiglieri Federico Amaretti, Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri comunali votanti, essendo 17 i presenti e n. 6 gli astenuti (Consiglieri Federico Amaretti, Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Motolese

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse